

Ordinanza cron. n° 333/2008 *(riprodotta in formato testo in quanto l'originale è redatto a mano)*

Il G.E., letto il ricorso in opposizione all'esecuzione *ex art* 615 comma 2 c.p.c.; rilevato che le doglianze attengono alla natura fondiaria del credito vantato dalla MPS nei confronti della società Siprio S.p.A.;

osservato che l'art 4 del T.U.B. legittima il creditore fondiario, pur in pendenza della declaratoria di fallimento, ad iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali sui beni del debitore fallito;

ritenuto che le determinazioni del giudice delegato del Tribunale di Nola, nella parte in cui escludono la natura fondiaria del credito della MPS, non sono in alcun modo vincolanti per il G.E., in considerazione della sostanziale autonomia del processo esecutivo;

rilevato, tuttavia, l'opportunità di sospendere l'intrapresa esecuzione, in quanto occorre procedere all'accertamento della natura fondiaria del credito vantato dalla MPS;

osservato che tale accertamento, specie per le conseguenze che può determinare, in ordine alla prosecuzione della procedura esecutiva, necessita dell'instaurazione di un giudizio a cognizione piena;

ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della esecuzione;

letti gli art. 616 – 624 c.p.c.

PQM

sospende l'esecuzione promossa dalla MPS nei confronti della società Siprio S.p.A. Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 03/04/2007, con onere per il ricorrente di notificare il ricorso che precede ed il presente provvedimento alle altre parti.



TRIBUNALE DI SALERNO  
 Quarta sezione civile  
 Ufficio esecuzioni immobiliari

N° rge  
 Cron.  
 3331

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 2006, addì del mese di \_\_\_\_\_, nel Tribunale di Salerno e davanti al Giudice dell'esecuzione dott.ssa **Ornella Teresa Dezio**, assistito dal Cancelliere b3 dott.ssa Lucia D'Amato, a seguito di precedente ordinanza, emessa nella procedura in epigrafe indicata,

sono comparsi:

Il C. E. sotto il cesso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 C.P.C.

allegato che le obbligazioni attingono alla natura fidejussoria del credito vantato dalla R.P.S. nei confronti della società S.I.P.R.I.O. spa;

osservato che l'art. 4 T.U.B. legittima il creditore fidejussorio pur in pendente della declaratoria di fallimento del debitore a proporre le azioni esecutive fidejussorie nei beni del debitore fallito;

ritenuto che la determinazione del giudice delegato del Tribunale di Napoli non parte in un'esclusiva su natura fidejussoria del credito della R.P.S. non sono in alcun modo vincolanti per il C.E. in considerazione della sostanziale autonomia del procedimento esecutivo;

allevato l'istanza e l'opportunità di sospendere l'attività esecutiva in quanto occorre procedere all'accertamento della natura fidejussoria del credito vantato dalla R.P.S.;

osservato che tale accertamento, specie per le conseguenze che può determinare in ordine alle procedure della procedura esecutiva, necessita dell'instaurazione di un giudizio a cognizione piena;

ritenuto che sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della esecuzione;

con gli art. 616-624 cpc

sospende l'esecuzione pignorata della R.P.S. nei confronti di S.I.P.R.I.O. spa. Fissa per la comparizione presso il Tribunale del 31/1/2007 con quale per l'esecuzione o annullare il ricorso

che precede ed le presenti provvedimenti alle altre parti sono auto le

Il Cancelliere del 28/2/2007  
 Dott.ssa Lucia D'Amato

Il Giudice dell'esecuzione  
 Dott.ssa Ornella Teresa Dezio

E  
L  
i  
pi  
g  
e  
n  
re  
rs  
in  
pi  
ni  
in  
io  
tri  
zi  
E  
il  
A  
LE  
B  
,